

Impianti FER, la Lombardia semplifica le regole



MARTEDÌ 29 DICEMBRE 2009 16:29

Pubbligate le Linee guida con regole più semplici per l'autorizzazione all'installazione di impianti eolici e fotovoltaici



Con la d.g.r. n. 10622 del 25 novembre 2009, pubblicata sul Burl il 1° dicembre, la Regione Lombardia ha emanato le "[Linee guida per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili \(FER\)](#)", che forniscono un sistema di regole semplificato e condiviso con gli enti locali preposti al rilascio dell'autorizzazione.

Queste linee guida sono state pubblicate in attuazione dell'art. 29, comma 1, lettera b) della LR 26/2003, al fine di unificare nel territorio regionale le procedure per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi in campo energetico, ambientale e territoriale degli impianti che producono energia elettrica sfruttando le fonti energetiche rinnovabili. Vale a dire **impianti eolici, solari fotovoltaici, a biomassa, impianti a gas di discarica, a gas residuati dai processi di depurazione e biogas.**

Impianti eolici e fotovoltaici

Dal punto di vista tecnico vengono però affrontate solo le tecnologie del fotovoltaico e dell'eolico, mentre le altre saranno esaminate in un secondo momento. Sono invece esclusi dal campo di applicazione gli impianti idroelettrici (poiché disciplinati dalla normativa regionale riguardante l'uso delle acque pubbliche) e gli impianti per la produzione di energia da fonte geotermica.

Autorizzazione Unica

Nelle Linee guida sono indicate le modalità organizzative e le procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative connesse al rilascio dell'**Autorizzazione Unica**, che la L.R. 26/2003 ha conferito alle Province lombarde. Oltre alle tipologie di impianto che il D.Lgs. 387/2003 sottopone a **Denuncia di Inizio Attività (DIA)**, il provvedimento individua anche gli impianti di cui all'art. 11, comma 3 del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115, cioè quelli per la cui installazione risulta sufficiente una preventiva comunicazione al Comune, senza l'obbligo di acquisire preventivamente alcun assenso o atto autorizzativo espresso o silenzio assenso.

Installazioni non soggette a Dia

Si tratta, in particolare, degli impianti eolici costituiti da singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro; e degli impianti solari (fotovoltaici e termici) aderenti o integrati ai tetti esistenti, con la stessa inclinazione e orientamento della falda esistente, non eccedenti la superficie delle falde del tetto e che non modificano la sagoma dell'edificio.

Linee guida per le valutazioni ambientali

Infine, per consentire il corretto svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilità e di **Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)**, il provvedimento è corredato anche dalle "Linee guida per le valutazioni ambientali degli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile".

SU QUESTO ARGOMENTO LEGGI ANCHE:

- [Tutto integrato](#)
- [Nuovi incentivi per eolico offshore e biomasse](#)
- [Sistema di pompaggio "intelligente"](#)
- [Certificazione di qualità, il "vero" piano casa](#)
- [Green economy: la ricetta di Bersani](#)

[< Prec.](#)

[Succ. >](#)